

Assicurazione R.C. Auto e altri rischi Veicoli uso abitazione

HDI
ASSICURAZIONI

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto e altri rischi
(DIP Aggiuntivo R.C. Auto)

Impresa: HDI Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Polizza Globale per il Camperista

Documento aggiornato il 1° luglio 2023

Il DIP Aggiuntivo pubblicato sul sito internet della Società è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Sede Legale e Direzione Generale: piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma (Italia) – Telefono +39.06.4210.31 – fax +39.06.4210.3500 – Sito Internet: www.hdiassicurazioni.it – indirizzo di posta elettronica: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it
Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172.

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022. Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2022 ammonta a 663,0 milioni di euro (di cui 216,0 milioni di euro relativi al comparto Vita e 447,0 milioni di euro al comparto Danni), ed è costituito da capitale sociale per 351,0 milioni di euro (di cui 76,0 milioni di euro vita e 275,0 milioni di euro danni) e da riserve patrimoniali e dal risultato d'esercizio per 312,0 milioni di euro (di cui 140,0 milioni di euro vita e 172,0 milioni di euro danni).

La Compagnia ha determinato il Requisito Patrimoniale di Solvibilità ed il Requisito Patrimoniale Minimo al 31 dicembre 2022 secondo quanto previsto dalla vigente normativa Solvency II.

Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 353,0 milioni di euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 942,6 milioni di euro. Si registra così una eccedenza di 589,6 milioni di euro ed un Solvency Ratio pari al 267,0%.

Il Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 158,9 milioni di euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 797,8 milioni di euro. Si registra così una eccedenza di 638,9 milioni di euro ed un Ratio pari al 502,2%.

Per la relazione sulla solvibilità finanziaria e sulla condizione finanziaria (SFCR) si consulti il sito internet della Società al seguente link: <https://www.hdiassicurazioni.it/assicurazioni-hdi-informativa-mercato>.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Responsabilità Civile per la circolazione (R.C. Auto)

La Società assicura i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i massimali concordati indicati in polizza (documento che prova il contratto), le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

RV – Rinuncia al diritto di rivalsa

In caso di sinistri esclusi dalla copertura assicurativa (conducente non abilitato alla guida – danni subiti da terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti – guida di figli minori, all'insaputa del proprietario, sprovvisti dei requisiti di legge per la guida – guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti – mancata revisione del veicolo), **la Società si impegna a non esercitare l'azione di rivalsa** ossia a non recuperare dall'assicurato le somme versate ai terzi danneggiati per il risarcimento del danno.

PN – Peso non regolamentare

L'assicurazione è valida anche nel caso il peso complessivo a pieno carico del veicolo risulti superiore a quanto indicato sulla carta di circolazione o sul Documento Unico di circolazione e proprietà.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Massimali	La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6,450 milioni di Euro per i danni alla persona indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro, e di 1,300 milioni di Euro per i danni alle cose. Il massimale complessivo è pari alla somma del massimale per i danni alle persone e di quello per i danni alle cose. I massimali sono utilizzati, anzitutto, per il risarcimento dei danni cui sono destinati (danni alle persone o danni a cose ed animali) e, in caso di insufficienza di uno dei due, viene utilizzato l'altro massimale in tutto o in parte non impiegato. La polizza può essere stipulata per massimali superiori a quelli minimi accettando di pagare un premio più alto.
Garanzie estese	La Società offre inoltre gratuitamente le seguenti estensioni di garanzia (in aggiunta a quanto indicato nel DIP): <ul style="list-style-type: none">• responsabilità civile per la circolazione e sosta in aree private;• responsabilità civile dei trasportati: danni che questi possono involontariamente causare durante la circolazione;

	<ul style="list-style-type: none"> guida con patente idonea ma scaduta o con attestato di superamento degli esami di idoneità; danni subiti dai trasportati minorenni qualora questi al momento del sinistro: non abbiano le cinture di sicurezza allacciate o si trovino nella cellula abitativa oppure in caso il numero delle persone trasportate sia superiore a quello indicato nella carta di circolazione; danni causati a terzi dall'eventuale perdita del carico oppure di accessori purché stabilmente installati sul veicolo, regolarmente omologati e installati nel rispetto delle schede tecniche; responsabilità civile per i danni causati dal gancio di traino del veicolo.
Tipo di guida	La polizza è prevista solo nella forma a guida libera : qualsiasi conducente, purché abilitato, può guidare il veicolo.
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO	
	Non sono previste opzioni con sconto sul premio.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
	Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.

INCENDIO, FURTO e RAPINA TOTALE E PARZIALE (garanzie sempre prestate)	
Garanzie di base	<p>Incendio: il contratto copre i danni (totali o parziali) subiti dal veicolo in caso di incendio - anche doloso - compreso l'incendio causato dal gas combustibile (ad es. gas cucina) utilizzato negli impianti al servizio del veicolo, dell'azione del fulmine, di esplosione o scoppio del serbatoio e/o dell'impianto di alimentazione destinati al funzionamento del veicolo stesso. Sono compresi i danni subiti dal veicolo assicurato a seguito della combustione di enti esterni al veicolo (cosiddetti danni da calore). La copertura prevede anche l'indennizzo per incendio del bagaglio all'interno del veicolo fino a € 2.600,00.</p> <p>Furto e rapina totale e parziale: il contratto rimborsa, in caso di furto o rapina, la perdita totale o parziale del veicolo e degli accessori, degli optional e degli audiovisivi ad installazione fissa, questi ultimi fino ad € 2.600,00. Sono compresi i danni al veicolo derivanti dal furto o dalla rapina anche se essi sono volti al furto o la rapina di cose non assicurate. La copertura comprende il rimborso (con uno scoperto), in caso di furto totale a seguito del furto delle chiavi del veicolo con destrezza o all'interno dell'abitazione nonché, in caso di ritrovamento del veicolo, il rimborso per i danni al veicolo a seguito della circolazione abusiva successiva al furto od alla rapina.</p> <p>Le garanzie sono prestate a valore intero in base al valore del veicolo dichiarato dal Contraente.</p>
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Condizione IC – Incendio, fulmine, esplosione e scoppio (del bagaglio): con questa condizione è possibile aumentare la somma assicurata per il caso di incendio del bagaglio previsto nella garanzia "Incendio".
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Scoperti: la garanzia <u>incendio</u> è, di regola, prestata senza scoperto. La garanzia <u>furto</u> può prevedere scoperti, minimi e franchigie. Di seguito, a titolo esemplificativo, un esempio di calcolo.</p> <p>Scoperto (garanzia furto totale e parziale):</p> <ul style="list-style-type: none"> ammontare del danno € 900,00; scoperto contrattuale 10% del danno (€ 90,00) con il minimo di € 100,00; importo liquidato al netto dello scoperto € 800,00 (in questo caso poiché l'importo dello scoperto è inferiore all'importo del minimo, alla liquidazione si applica quest'ultimo). <p>Esclusioni garanzia Incendio: l'assicurazione non copre i danni causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> semplici bruciature e/o da fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguiti da incendio; incendio derivante da collisione con altro veicolo, persone od animali o dovuto a caduta di oggetti e materiali, uscita di strada ed urto contro ostacoli fissi e mobili od oggetti di qualsiasi tipo; denaro, titoli di credito e valori in genere, gioielli, argenterie, sci, cicli, motocicli, surf, imbarcazioni e relativi motori, relativamente all'incendio del bagaglio. <p>Esclusioni garanzia Furto: l'assicurazione non copre i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> derivanti da appropriazione indebita del veicolo; verificatisi in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio, uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, grandine, neve, inondazioni, frane ed altre calamità naturali; derivanti dal furto di teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano danni conseguenti a furto totale. <p>Esclusioni: consultare anche la sezione "Ci sono limiti di copertura?"</p>

EVENTI SPECIALI (garanzie sempre prestate)	
Garanzie di base	<p>Eventi speciali: il contratto copre i danni (totali o parziali) subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio; uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, frane, valanghe, slavine e alluvioni, terremoto, eruzioni vulcaniche e smottamento terreno. <p>Le garanzie sono prestate a valore intero in base al valore del veicolo dichiarato dal Contraente.</p>
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Scoperti: entrambe le garanzie prevedono scoperti e minimi.</p> <p>Esclusioni: l'assicurazione non copre i danni al veicolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> derivanti da incendio, derivanti da urto con altro veicolo dovuto alla circolazione o riconducibili alla garanzia kasko;

	<ul style="list-style-type: none"> • preesistenti sulla parte danneggiata del veicolo. <p>Esclusioni: consultare anche la sezione "Ci sono limiti di copertura?"</p>
--	--

TRASPORTO DEL CAMPER (garanzia sempre prestata)	
Garanzie di base	<p>Il contratto rimborsa i danni materiali e diretti, nei limiti ed alle condizioni previste alla garanzia incendio, subiti dal veicolo assicurato, durante il trasporto, effettuato unitamente al conducente a bordo di treni o navi traghetto in caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di affondamento, allagamento della stiva, deragliamento oppure scontro del vettore con altri mezzi; • caduta accidentale o urto di merci o attrezzature di proprietà del vettore, conseguenti a irregolare ancoraggio delle stesse o a fortuna di mare (mare mosso, uragani, trombe d'aria, ecc.). <p>La garanzia opera dal momento in cui il veicolo sale a bordo del vettore fino al momento in cui ne discende.</p>
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Esclusioni: l'assicurazione non copre i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • subiti dal veicolo durante le operazioni di carico e scarico dal vettore; • derivanti da urto del veicolo con altri veicoli a motore durante il trasporto sul vettore. <p>Esclusioni: consultare anche la sezione "Ci sono limiti di copertura?"</p>

PACCHETTO B – GARANZIE COMPLEMENTARI DANNI (garanzia sempre prestata)	
Garanzie di base	<p>Il contratto rimborsa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i danni al veicolo in caso di esplosione o scoppio di cose trasportate o di impianti installati sul veicolo, purché il trasporto o l'installazione siano effettuati in conformità alle disposizioni vigenti, nonché i danni causati da esplosione o scoppio verificatosi all'esterno del veicolo, fino a € 15.500,00; • danni ai bagagli trasportati in caso di incendio o altri danni da esplosione o scoppio, fino a € 250,00; • le spese per il ripristino dell'autorimessa di proprietà in conseguenza di incendio o scoppio del carburante contenuto nell'impianto di alimentazione del veicolo fino a € 1.550,00; • i danni al veicolo in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio, fino a € 5.150,00; • i danni al veicolo in conseguenza di uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, grandine, frane, valanghe e slavine, fino a € 5.150,00 con una franchigia di € 500,00; • quanto l'assicurato sia tenuto a pagare per i danni provocati a cose di terzi dall'incendio, o scoppio del serbatoio del veicolo o dell'impianto di alimentazione dello stesso fino a € 51.500,00.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Esclusioni garanzia Pacchetto B "Garanzie complementari danni": l'assicurazione non copre i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da incendio, esplosione o scoppio, salvo quanto previsto nella garanzia; • verificatisi in conseguenza di atti vandalici e dolosi in genere oppure subiti da gioielli e preziosi, raccolte e collezioni, denaro, titoli ed altri valori, documenti e biglietti di viaggio. <p>Esclusioni: consultare anche la sezione "Ci sono limiti di copertura?"</p>

RESPONSABILITA' CIVILE DA INCENDIO E DANNI DA INQUINAMENTO – (garanzia sempre prestata)	
Garanzie di base	<p>Il contratto tiene indenne l'assicurato dei danni causati a terzi ed al locale utilizzato dal proprietario come autorimessa a seguito di incendio quando questo non si trova in circolazione ai sensi della Legge (ad esempio quando il veicolo è in un'area privata non aperta al pubblico), fino alla concorrenza del massimale scelto dal Contraente sulla base di quelli predeterminati dalla Società.</p> <p>Inoltre il contratto tiene indenne l'assicurato dei danni causati a terzi per fuoriuscita dei fluidi necessari al funzionamento del veicolo quando questo non si trova in circolazione ai sensi della Legge (ad esempio quando il veicolo è in un'area privata non aperta al pubblico).</p>
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Esclusioni: l'assicurazione non copre i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) subiti dal conducente, dal proprietario/locatario, dall'usufruttuario, dall'acquirente con patto di riservato dominio, del veicolo; b) subiti dal coniuge non legalmente separato, dal convivente more uxorio, dagli ascendenti legittimi o naturali dei soggetti di cui alla lettera a); c) se l'assicurato è una società, subiti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dalle persone che si trovano con questi in uno dei rapporti di cui alla lettera b); d) subiti dai dipendenti in occasione di lavoro o di servizio; e) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; f) da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, salvo quanto previsto dalla garanzia. <p>Esclusioni: vedi anche "Ci sono limiti di copertura?"</p>

Quali coperture posso aggiungere a quelle sempre prestate pagando un premio aggiuntivo?

In aggiunta alle garanzie sempre prestate è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie.

KASKO (opzionale)	
Garanzie di base	Kasko: il contratto copre i danni (totali o parziali) subiti dal veicolo in caso di collisione con altro veicolo o persone o animali, caduta di oggetti e materiali, urto contro ostacoli fissi e mobili, ribaltamento o uscita di strada. La garanzia è

	prestata a "primo rischio assoluto" con un limite di indennizzo. Per i camper uso noleggio la garanzia è prestata a valore intero.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Franchigie: la garanzia prevede una franchigia</p> <p>Esclusioni: l'assicurazione non copre i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di conducente non abilitato alla guida o di danni causati dolosamente da terzi; • cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo nonché da operazioni di carico e scarico; • subiti a causa di traino attivo e passivo, manovre a spinta o mano, a seguito di circolazione fuori strada o su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico di veicoli • a seguito di circolazione abusiva successivamente al furto, alla rapina o all'appropriazione indebita; • verificatisi in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo, sabotaggio, uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, alluvioni, frane e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e caduta di ghiaccio o neve; • subiti da cerchi, ruote, coperture e camere d'aria se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile; <p>Esclusioni: consultare anche la sezione "Ci sono limiti di copertura?"</p>

ROTTURA CRISTALLI (opzionale)	
Garanzie di base	Il contratto rimborsa le spese per la riparazione o sostituzione dei cristalli, anche in plexiglass, delimitanti l'abitacolo del veicolo assicurato, comprese le spese di installazione, fino alla concorrenza del massimale scelto dal Contraente sulla base di quelli predeterminati dalla Società.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Esclusioni: l'assicurazione non copre i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • derivanti da rigature, segnature, screpolature e simili; • conseguenti ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli; • agli specchietti retrovisori interni ed esterni nonché ad altre parti del veicolo ancorché causati dalla rottura dei cristalli. <p>Esclusioni: consultare anche la sezione "Ci sono limiti di copertura?"</p>

DANNI DA RODITORI (opzionale)	
Garanzie di base	Il contratto copre i danni provocati al veicolo dalla presenza occasionale all'interno del mezzo di roditori, fino alla concorrenza di € 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>La garanzia è limitata ai soli danni agli organi meccanici, idraulici ed elettrici.</p> <p>Esclusioni: consultare anche la sezione "Ci sono limiti di copertura?"</p>

SOCCORSO STRADALE (opzionale)	
Garanzie di base	Il contratto, rimborsa le spese sostenute, fino a € 160,00, per il traino del veicolo qualora quest'ultimo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>La garanzia è operante qualora si verifichi un sinistro indennizzabile dalle garanzie Incendio, Furto, Eventi speciali, Kasko.</p> <p>Esclusioni: consultare anche la sezione "Ci sono limiti di copertura?"</p>

PACCHETTI DI GARANZIE (opzionali)	
Garanzie di base	<p>Pacchetto A "Garanzie integrative": il contratto rimborsa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di furto del veicolo, la di tassa di proprietà non usufruita e le spese di immatricolazione di un nuovo veicolo fino a € 500,00, nonché le spese per l'acquisizione della documentazione richiesta per la liquidazione del furto totale e la procura a vendere fino a € 250,00; • in caso di perdita delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere, le spese per la sostituzione o sbloccaggio dell'antifurto fino a € 250,00; • in caso di furto o rapina e successivo ritrovamento, le spese per il parcheggio o la custodia disposti dall'Autorità dalla data del ritrovamento fino alla data di comunicazione del ritrovamento all'assicurato, fino a € 150,00; • a seguito di sequestro del veicolo per incidente stradale, le spese legali per il dissequestro, fino a € 250,00. <p>Pacchetto C "Garanzie complementari circolazione": il contratto rimborsa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i danni al veicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo non assicurato per la RCA e identificato con targa fino a € 5.000,00; • le spese per la riparazione, sostituzione, e/o ripristino di air-bag, pretensionamento delle cinture di sicurezza, impianto antincendio del veicolo, dovute a sinistro da circolazione o nel tentativo di evitarlo, fino a € 1.500,00, nonché le spese per il ripristino dell'impianto antifurto danneggiato a seguito di incidente da circolazione fino a € 1.000,00.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Esclusioni: consultare la sezione "Ci sono limiti di copertura?"

CONDIZIONI AGGIUNTIVE (opzionali)	
Garanzie di base	<p>Condizione FB – Furto del bagaglio: il contratto rimborsa i danni materiali e diretti derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FB1: furto del bagaglio custodito all'interno del veicolo, intendendosi come tale qualsiasi oggetto per uso domestico o personale non stabilmente fissato; • FB2: furto del bagaglio custodito all'interno del veicolo, intendendosi come tale qualsiasi oggetto per uso domestico o personale non stabilmente fissato, compresi sci, cicli, motocicli, surf, imbarcazioni e relativi motori, purché ancorati al veicolo con catene e lucchetti. <p>Condizione FD – Furto integrale: abitazione, scippo e rapina fuori casa, furto bagaglio autocaravan: il contratto rimborsa i danni derivanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da furto di cose all'interno dell'abitazione che costituisca dimora abituale dell'assicurato; • da furto e rapina, scippo, furto con destrezza, di gioielli, pellicce, denaro (quest'ultimo fino a € 520,00) che l'assicurato o i suoi familiari conviventi abbiano addosso o a portata di mano; • dal furto del bagaglio, contenuto nel camper come descritto alla condizione FB2, fino alla concorrenza del 15% della somma assicurata.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Franchigie: le garanzie Condizione FB – Furto del bagaglio e Condizione FD – Furto integrale: abitazione, scippo e rapina fuori casa, furto bagaglio autocaravan prevedono una franchigia di € 150,00 per sinistro.</p> <p>Limitazioni: le garanzie Condizione FB – Furto del bagaglio, Condizione FD – Furto integrale: abitazione, scippo e rapina fuori casa, furto bagaglio autocaravan, sono operanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a condizione che il bagaglio si trovi all'interno del veicolo debitamente chiuso; gli sci, cicli, motocicli, surf, imbarcazioni e relativi motori sono garantiti anche all'esterno del veicolo, purché siano ancorati allo stesso con catene e lucchetti; • nell'ambito del territorio Europeo, del Marocco e dei paesi bagnati da Mar Mediterraneo; • nel caso il veicolo si trovi in sosta o rimessaggio nella località di residenza del proprietario le somme assicurate sono ridotte a € 520,00. <p>Esclusioni: per la garanzia FB1 l'assicurazione non copre i danni a denaro, titoli di credito e valori in genere, gioielli, argenterie, sci, cicli, motocicli, surf, imbarcazioni e relativi motori.</p> <p>Esclusioni: consultare anche la sezione "Ci sono limiti di copertura?"</p>

INFORTUNI DEL CONDUCENTE (opzionale)	
Garanzie di base	Il contratto indennizza gli infortuni, in caso di morte o invalidità permanente , che il conducente del veicolo dovesse subire quando è alla guida del veicolo oppure mentre vi salga o ne discenda, compresi gli infortuni subiti in caso di fermata e durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia o di accesso alle parti esterne del veicolo. La garanzia prevede inoltre il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato rese necessarie a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, nonché il pagamento di un'indennità in caso di ricovero, a partire dal quarto giorno. Le somme assicurate sono a scelta del Contraente sulla base di quelle predeterminate dalla Società.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>E' prevista una franchigia per gradi di invalidità permanente fino al 3%, franchigia che si annulla per gradi di invalidità permanente pari o superiori al 30%.</p> <p>Esclusioni: sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da partecipazione a gare e competizioni sportive e relative prove ed allenamenti; • da atti e delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, da guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche, trasmutazione dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, da uso di psicofarmaci, alcolici, stupefacenti ed allucinogeni; • da conseguenze di interventi chirurgici, di accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio e gli infarti.

TUTELA LEGALE (sempre prestata se presente la garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione, altrimenti opzionale)	
Garanzie di base	La copertura, che ha un massimale di € 10.000,00, prevede che la Società si faccia carico degli oneri occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale ed extragiudiziale per il recupero dei danni subiti in caso di incidenti stradali sia che non vengono gestiti con la procedura di indennizzo diretto, sia che vengano gestiti con la procedura di indennizzo diretto, esclusivamente dopo l'offerta di risarcimento o la negazione di offerta comunicata dalla Società. Inoltre la garanzia prevede anche le controversie che possano nascere nella vita privata (ad esempio al fine di sostenere pretese di risarcimento per fatti illeciti di terzi, sostenere pretese da inadempienze contrattuali per valori tra 150 e 52.000,00 ecc.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Esclusioni: le garanzie non sono valide:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in materia fiscale ed amministrativa, per fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili; • per fatti dolosi delle persone assicurate, per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente e se il conducente non è abilitato alla guida oppure se il veicolo è utilizzato in difformità di immatricolazione o non è coperto da regolare assicurazione R.C. Auto;

	<ul style="list-style-type: none"> • in caso di contestazioni per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l (difesa per delitti colposi) o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; • per fatti derivanti da partecipazioni a gare e competizioni sportive e relative prove; • per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere o per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale; • per le vertenze con la Società e/o ARAG.
--	--

RESPONSABILITA' CIVILE DEL CAMPERISTA (sempre prestata se presente la garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione, altrimenti opzionale)

Garanzie di base	<p>La Società assicura i rischi della Responsabilità Civile impegnandosi a corrispondere, entro i massimali concordati indicati in polizza (documento che prova il contratto), le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni causati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un sinistro avvenuto per fatto accidentale nell'ambito della vita privata, verificatosi durante l'utilizzo del veicolo assicurato, esclusi tutti i rischi connessi alla circolazione del veicolo stesso e rientranti nell'ambito di applicazione della responsabilità civile per la circolazione così come previsto dal decreto legislativo 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>La garanzia è operante per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i rischi derivanti da un fatto accidentale conseguente alla proprietà e conduzione del veicolo assicurato, in normale stato di manutenzione e conservazione; • i fatti accidentali inerenti alla vita familiare, di relazione, del tempo libero, delle vacanze legate alla fruizione del veicolo assicurato. <p>Inoltre è prevista l'assicurazione per la Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.).</p>
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Sono previsti limiti di indennizzo, scoperti e franchigie:</p> <p>Esclusioni: dall'assicurazione sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da furto, detenzione o impiego di esplosivi da rottura accidentale di tubature o rigurgiti di fogna, da attività inerenti la trasmutazione dell'atomo e di accelerazione di particelle; • provocati nell'esercizio di qualsiasi attività professionale, commerciale industriale e dallo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa; conseguenti ad inadempimenti di natura contrattuale o tributaria, nonché derivanti da attività informatica dalla conduzione di fabbricati o conduzione di immobili di proprietà dell'assicurato (salvo quelli inerenti la dimora abituale dell'assicurato durante l'utilizzo del camper), dalla custodia di cose terzi a qualsiasi titolo da parte dell'assicurato o dal nucleo familiare (esclusi i danni da scoppio, incendio ed esplosione causati da cose dell'assicurato); • derivanti dalla proprietà o circolazione di veicoli a motore rientranti nella disciplina dell'assicurazione obbligatoria, nonché dalla proprietà o utilizzo di natanti a vela (superiori a 6,5 mt), o motore rientranti nell'assicurazione obbligatoria o da impiego di aeromobili; • derivanti dalla proprietà di immobili o dalla conduzione di fabbricati; • derivanti dalla partecipazione ad attività sportive a carattere agonistico dalla pratica di paracadutismo e sport aerei in genere, da sport che prevedano l'impiego di mezzi a motore o guidati sull'acqua; • per la Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) sono esclusi i danni derivanti da malattie professionali o TSE o HIV (compreso contagio), utilizzo di amianto in qualsiasi modo, derivanti da onde o campi elettromagnetici e quelli derivanti dalla responsabilità civile contrattuale.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
-----------------------	--



Ci sono limiti di copertura?

Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Ulteriori casi di limitazioni</p> <p>Esclusioni Responsabilità civile per la circolazione (R.C. Auto):</p> <ul style="list-style-type: none"> • conducente non abilitato alla guida ai sensi della normativa vigente, salvo quanto previsto alla garanzia "RV – Rinuncia alla rivalsa"; la Società rinuncia alla rivalsa nel caso di patente scaduta o in attesa di rilascio e confermata entro sei mesi dal sinistro nonché nel caso il mancato rinnovo sia conseguenza dei postumi del sinistro; • circolazione non effettuata in conformità alle disposizioni vigenti, salvo quanto previsto alla garanzia "RV – Rinuncia alla rivalsa"; la Società rinuncia alla rivalsa, per i veicoli destinati al trasporto delle cose, in caso di danni subiti dai trasportati non addetti all'uso del veicolo o al trasporto delle cose sullo stesso, sempreché il trasporto sia avvenuto nel rispetto della carta di circolazione. Inoltre la Società rinuncia alla rivalsa, per i veicoli uso abitazione, in caso di peso complessivo superiore a quanto indicato sulla carta di circolazione. • veicolo adibito a scuola guida in assenza di istruttore abilitato; • veicolo con targa in prova o a noleggio con conducente, se la circolazione avviene in violazione delle disposizioni vigenti; • danni causati all'interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili e di autodromi e piste destinate a gare e competizioni sportive. <p>In questi casi, oltre che in quelli elencati nel DIP, la Società assicuratrice ha diritto a rivalersi sull'assicurato di quanto pagato come risarcimento ai terzi danneggiati.</p> <p>Esclusioni altre garanzie (incendio e furto, eventi speciali, trasporto del camper, danni da inquinamento, pacchetto B,</p>
--	---

	<p>responsabilità civile da incendio, kasko, rottura cristalli, danni da roditori, soccorso stradale, pacchetti di garanzie, condizioni aggiuntive), l'assicurazione non copre i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazioni militari, requisizioni, invasioni, insurrezioni, eruzioni vulcaniche e terremoti, nonché in occasione di esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, trasmutazioni del nucleo dell'atomo; • cagionati o agevolati da partecipazione ad attività delittuose, dolo o colpa grave dell'Assicurato, del Contraente, del coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare del Contraente o dell'Assicurato, delle persone del cui fatto essi rispondano a norma di legge, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; • qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, cagionati o agevolati da partecipazione ad attività delittuose, dolo o colpa grave del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; • verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e comunque all'interno di autodromi e piste destinate a gare e competizioni sportive; • arrecati al veicolo allo scopo di perpetrare il furto o la rapina di qualsiasi oggetto non garantito dal presente contratto, salvo quanto eventualmente previsto nelle garanzie; • le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia. <p>Esclusioni altre garanzie (Infortuni del conducente, Tutela Legale, Responsabilità civile del camperista): non vi sono ulteriori limiti di copertura.</p>
--	--

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>E' fatto obbligo di comunicare il sinistro alla Società entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando se ne è avuta conoscenza. La denuncia di sinistro è sempre obbligatoria e deve essere sempre effettuata sia in caso di ragione che nel caso di responsabilità. La denuncia di sinistro può essere presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a mezzo telefono al numero verde 800 23 31 20 o mezzo fax al numero verde 800 60 61 61 • a mezzo posta indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. – Area Sinistri – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma • a mezzo posta elettronica indirizzata a: sinistri@hdia.it • a mezzo posta elettronica, per i titolari di posta elettronica certificata, indirizzata a: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it • rivolgendosi al proprio intermediario <p>Per informazioni sui sinistri ci si può rivolgere al numero 800 23 31 20 oppure al proprio intermediario</p> <p>Responsabilità civile per la circolazione: la denuncia di sinistro può essere redatta sul "CAI – Modulo di Constatazione Amichevole di Incidente" (cd. Modulo CAI) e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso. Il modulo CAI, accompagnato da una richiesta di risarcimento, deve essere indirizzato ad HDI Assicurazioni S.p.A.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se l'incidente ha coinvolto solo due veicoli / ciclomotori entrambi identificati, assicurati ed immatricolati in Italia (con targa italiana); • se, pure in presenza di danni fisici alla persona, questi siano di lieve entità (le lesioni riportate non comportino un'invalidità permanente superiore al 9%); • per lesioni subite da un terzo trasportato, indipendentemente dal grado di invalidità. <p>La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla compagnia di controparte (compagnia del responsabile del sinistro):</p> <ul style="list-style-type: none"> • se i veicoli coinvolti sono più di due o il veicolo di controparte è una macchina agricola; • se uno o più dei veicoli coinvolti non sono identificati o assicurati o immatricolati in Italia; • se le lesioni riportate dalle persone fisiche sono gravi (oltre nove punti di invalidità permanente). <p>Nel caso il veicolo di controparte sia non identificato o non assicurato la richiesta di risarcimento deve essere indirizzata a CONSAP S.P.A., Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.consap.it.</p> <p>Altre garanzie: danni diretti al veicolo, infortuni del conducente, responsabilità civile del camperista: il sinistro deve essere comunicato per lettera, allegando la documentazione necessaria (es. denuncia presentata alle Autorità competenti, verbali, ecc.).</p>
	<p>Assistenza diretta Non sono previste prestazioni fornite direttamente da enti/strutture convenzionate con la Società.</p>
	<p>Rimborso del sinistro per evitare il pejus ed il malus (classe C.U.) In caso di sinistro per proprie responsabilità, l'assicurato può evitare l'applicazione del malus (classe C.U.), del pejus e la maggiorazione del premio rimborsando gli importi liquidati al danneggiato. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.consap.it.</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese I sinistri relativi alla garanzia Tutela legale sono gestiti, per conto della Società, da ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia. Il sinistro può essere comunicato, oltre che alla Società, anche ad ARAG ai numeri fax: +39.045.8290.557 per le sole nuove denunce e +39.045.8290.449 per i successivi scambi di corrispondenza, oppure all'indirizzo di posta elettronica denunce@ARAG.it per le sole nuove denunce.</p>
	<p>Prescrizione I diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di risarcimento si prescrivono in 2 anni dalla data dell'evento.</p>
	<p>Di chiarazioni inesatte o reticenti Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni</p>
<p>Obblighi dell'impresa La Società, per i sinistri R.C. Auto deve, a termini di legge, formulare un'offerta o negare il rimborso motivando il diniego entro tempi che variano da</p>	

30 a 90 giorni dalla richiesta di risarcimento a seconda che si tratti di danni a cose o danni a persone. A conclusione del processo di liquidazione del sinistro il contraente e l'assicurato hanno il diritto di prendere in visione i relativi atti.

Per i sinistri diversi da quelli R.C. Auto, la Società formula un'offerta o nega il rimborso entro 10 giorni dal ricevimento della perizia o, in assenza di incarico peritale, dalla ricezione di tutta la documentazione richiesta per la gestione del sinistro.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Rimborso	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato alle persone, ai professionisti ed alle aziende che intendono assicurare un veicolo uso abitazione (camper, caravan, pick up uso abitazione).



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio della Società (2022) è, in percentuale, pari al 15,5% del premio imponibile ed in valore assoluto pari a 15,5 Euro ogni 100,00 Euro di premio imponibile.

Regime fiscale

I contratti di assicurazione sono soggetti:

- **Responsabilità civile per la circolazione:** ad un'aliquota di imposta che può variare dal 9% al 16% in base alla provincia di immatricolazione del veicolo. Le disposizioni in materia di Federalismo Fiscale (art. 17 del D.Lgs. n. 68/2011) hanno attribuito alle provincie la facoltà di aumentare o diminuire l'aliquota in misura non superiore a 3,5 punti. All'imposta va aggiunto un ulteriore 10,50% (del premio annuo) a titolo di contributo al Servizio Sanitario Nazionale;
- **Rischi diversi:** ad un'aliquota di imposta pari al 13,50% del premio annuo. La garanzia "Pacchetto A – Garanzie integrative" è soggetta ad un'aliquota di imposta pari al 12,50% del premio annuo;
- **Infortuni del conducente:** ad un'aliquota di imposta pari al 2,50% del premio annuo;
- **Tutela Legale:** ad un'aliquota di imposta pari al 12,50% del premio annuo;
- **Responsabilità civile del camperista:** ad un'aliquota di imposta pari al 22,25% del premio annuo.

Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Per eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo ricevuto, il comportamento del proprio Agente (inclusi i suoi dipendenti e collaboratori), la gestione di un sinistro, si invita ad utilizzare il sito web della Società: www.hdiassicurazioni.it alla sezione "Assistenza / Reclami". In alternativa si può contattare la Società mediante i seguenti canali: e-mail: reclami@hdi.it ; fax: +39.06.42103583 ; posta indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Procedure speciali – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma . Qualora l'intermediario non rivesta la qualifica di Agente, il reclamo sul suo comportamento può essere inoltrato direttamente all'intermediario stesso. La Società è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società.
Altri sistemi alternativi di	E' possibile attivare la conciliazione paritetica gratuita per l'assicurato tramite una delle Associazioni dei consumatori

risoluzione delle controversie	aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it – www.ania.it . Per la risoluzione di liti transfrontaliere si può presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.
---------------------------------------	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.